

## FAQ

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall'impianto di depurazione di Napoli Est - CIG 708627966B

Si riportano di seguito i quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante e le relative risposte di chiarimento.

### Quesito 1

**Domanda:** Al punto 4.4 requisiti di capacità economica e finanziaria al punto II del bando di gara viene richiesto "fatturato specifico nel settore di gara realizzato negli ultimi tre esercizi ..." e al punto 4.5 requisiti di capacità tecniche e professionali al punto III del bando "servizi analoghi eseguite nel triennio antecedente ...".

... [lo scrivente operatore economico] negli anni 2014-201-2016 ha effettuato servizi per trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi per un importo pari a 2014: € 3.680.125,00 - 2015: € 4.788.119,00 - 2016: € 6.229.352,00.

Inoltre al punto 7.6 Certificazioni della qualità del disciplinare di gara viene richiesto che all'interno di quest'ultima vi sia la gestione di una discarica ... [lo scrivente operatore economico] è in possesso dei certificati di qualità allegati per le attività inserite.

Stante ciò si richiede se con i requisiti sopra indicati posseduti ... [lo scrivente operatore economico] possa partecipare alla procedura di gara in oggetto.

**Risposta:** Dall'esame dei certificati prodotti si evince che i servizi forniti dall'operatore economico riguardano essenzialmente l'intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Tra i requisiti di partecipazione alla gara si richiede, tra l'altro, il possesso delle autorizzazioni necessarie per la gestione diretta di impianti di smaltimento finale ovvero di termovalorizzazione/termodistruzione, rispettivamente per operazioni D1 o D5 ovvero D10 o R1 di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., oltre alle specifiche deroghe previste e indicate nell'art. 7.7, comma 1 del Disciplinare di gara.

Come specificato da quest'ultima norma disciplinare, il possesso di tali autorizzazioni è richiesto a pena di esclusione in capo al Concorrente singolo, mentre in caso di Concorrente a struttura plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto complessivamente, fermo restando che la mandataria/capogruppo ha l'obbligo di eseguire il servizio principale di smaltimento/trattamento.

La Stazione Appaltante ha, infatti, ritenuto necessario che il servizio principale di smaltimento / trattamento non possa essere oggetto né di avvalimento (v. art. 7.7, comma 2 del Disciplinare di gara) né di subappalto (v. art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto).

In conclusione, l'operatore economico che svolge attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione non può, da solo, partecipare alla gara ma esclusivamente in associazione/raggruppamento con altri operatori economici in possesso dei requisiti richieste, nei sensi previsti dai documenti di gara.

Si coglie l'occasione per segnalare che relativamente al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (nel caso "fatturato specifico") e dei requisiti di capacità tecniche e professionali (nel caso "servizi analoghi") il periodo di riferimento è diverso, riguardando, rispettivamente, gli ultimi tre esercizi disponibili (nel caso 2014-2015-2016) ovvero il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (nel caso 23/05/2014 - 24/05/2017).

## Quesito 2

**Domanda:** Riguardo al punto 4.4 requisiti di capacità economica e finanziaria e il punto 4.5 requisiti di capacità tecniche e professionali negli ultimi tre esercizi avendo effettuato servizi per il trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi il Consorzio scrivente può partecipare alla gara in oggetto?

**Risposta:** Come noto, il riferimento al fatturato specifico ed servizi analoghi (requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica ex artt. 83 - 86, commi 4-5 e allegato XVII, parte I e II del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ha la finalità di dimostrare per il concorrente il possesso di un livello minimo e sufficiente di affidabilità per realizzare il servizio in termini rispondenti al settore oggetto dell'appalto.

Tali requisiti di partecipazione alla procedura di gara devono essere provati dall'operatore economico mediante le dichiarazioni, rispettivamente, concernenti il fatturato del settore di attività oggetto di appalto (per un importo almeno pari a quello posto a base di gara), da un lato, e l'elenco dei c.d. "servizi analoghi" (almeno due servizi per un volume di materiale smaltito non inferiore al 50% dei quantitativi presunti oggetto di appalto).

In omaggio del principio del *favor participationis* nonché di: libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza, sono da intendersi attività e servizi analoghi attinenti all'oggetto dell'appalto il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, non necessariamente riferibili ai codici CER oggetto d'appalto.

Ciò trova conferma nella giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (v. ad es. sentenze 2157/2015, 3715/2015, 9/2017) oltre che dell'ANAC, laddove si stabilisce che la nozione di "servizi analoghi" non può essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendosi ritenere soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto.

Si segnala infine che, in caso di partecipazione in forma associata, si applica quanto previsto dall'art. 7.8 del disciplinare di gara, con la precisazione che per i servizi analoghi è ammesso il cumulo del requisito in capo al concorrente pluricostituito.

Il RUP

(dott. Giulio De Palma)